



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC E INCARICHI DI RICERCA

ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

INDICE

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

CAPO I – INCARICHI POST-DOC (art. 22-bis L. 240/2010)

Art. 2 – Caratteristiche degli incarichi post-doc

Art. 3 – Modalità di selezione

Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione

Art. 5 – Bando di selezione

Art. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni

Art. 7 – Commissione giudicatrice

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni

Art. 9 – Termine del procedimento

Art. 10 – Stipula del contratto di lavoro

Art. 11 – Rapporto di lavoro

Art. 12 – Proroga degli incarichi post-doc

Art. 13 – Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 14 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

Art. 15 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

CAPO II – INCARICHI DI RICERCA (art. 22-ter L. 240/2010)

Art. 16 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca

Art. 17 – Modalità di selezione

Art. 18 – Candidati ammissibili

Art. 19 – Attivazione delle procedure

Art. 20 – Procedure selettive (ai sensi dell'art. 17, comma 1)

Art. 21 – Commissione giudicatrice

Art. 22 – Modalità di svolgimento delle selezioni

Art. 23 – Termine del procedimento (selezione ai sensi dell'art. 17, comma 1)

Art. 24 – Procedure di conferimento diretto (ai sensi dell'art. 17, comma 3)

Art. 25 – Stipula del contratto di lavoro

Art. 26 – Rapporto di lavoro

Art. 27 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

Art. 28 – Sospensione dell'incarico di ricerca

Art. 29 – Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 30 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

Art. 31 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32 – Durata e limiti di spesa

Art. 33 – Proprietà intellettuale

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

Art. 35 – Norma di rinvio

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, selezione, attribuzione degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e il regime giuridico e il trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari degli incarichi (di seguito “incaricati post-doc” e “incaricati”), nel rispetto della normativa vigente.
2. L’Università degli Studi della Basilicata (di seguito indicata con “Università” o “Ateneo”) può:
 - a) stipulare contratti a tempo determinato, denominati “**incarichi post-doc**”, ai sensi dell’art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
 - b) conferire “**incarichi di ricerca**” ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito “incarichi”), finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor (di seguito denominato “Responsabile scientifico”), dei quali possono essere destinatari giovani studiosi/e che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

CAPO I – INCARICHI POST-DOC (art. 22-bis L. 240/2010)

Art. 2 – Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata di almeno un anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi, comprese eventuali proroghe.
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. I termini massimi di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive relative a uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. La procedura di selezione prevede la valutazione del possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico post-doc e un colloquio orale, eventualmente in una lingua diversa dall’italiano.

2. Il conferimento degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. L'attivazione degli incarichi post-doc e l'avvio delle relative procedure avvengono con delibera del Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, su proposta del Responsabile scientifico, previa verifica, da parte dei competenti uffici della Struttura primaria, della copertura finanziaria, della coerenza della richiesta alla normativa vigente in materia, alla disciplina specifica del contratto/convenzione/progetto di ricerca di riferimento e al relativo piano di spesa, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
2. La delibera di attivazione deve specificare:
 - a) il numero di posti per i quali viene attivata la procedura;
 - b) la durata temporale dell'incarico e la esplicita previsione dell'eventuale proroga, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - c) il programma di ricerca (titolo e breve descrizione), nonché le attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare;
 - d) il Responsabile scientifico;
 - e) il Gruppo scientifico-disciplinare e uno o più Settori scientifico-disciplinari di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca;
 - f) la Struttura Primaria e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) il costo annuo lordo dell'incarico post-doc per l'Amministrazione e l'importo del trattamento retributivo annuo dell'incaricato post-doc al lordo degli oneri a suo carico;
 - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo;
 - i) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, compreso tra 5 e 8, e gli eventuali altri titoli che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - l) il punteggio massimo attribuibile per il colloquio e per ciascuna delle altre voci indicanti i criteri di valutazione riportati all'art. 8, comma 4, per un totale complessivo di 100 punti di cui da 50 a 70 destinati alla valutazione del colloquio;
 - m) le conoscenze linguistiche eventualmente richieste.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, comma 2:
 - a) le modalità e il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio, le modalità ed eventualmente la data e l'ora di svolgimento dello stesso;
 - c) il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo, con l'indicazione dell'importo retributivo annuo dell'incaricato post-doc al lordo degli oneri a suo carico.

2. Il bando di selezione viene emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo ed è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.
3. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata in trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
4. Per motivate esigenze, rese evidenti nel decreto di emanazione, il bando può prevedere un diverso termine temporale per la presentazione della domanda, nonché dei tempi riservati allo svolgimento delle selezioni e al termine del procedimento.

Art. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico post-doc dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore afferente alla Struttura primaria che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. Almeno uno dei componenti deve essere inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, su proposta del Responsabile scientifico, designa i componenti della Commissione giudicatrice. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Struttura primaria delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con i temi di ricerca oggetto del bando. La designazione

avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i quindici giorni successivi a tale termine.

3. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss., della Legge 20 maggio 2016, n. 76, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

4. Non possono in ogni caso far parte della Commissione giudicatrice:

- a) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'anno accademico precedente alla data di emanazione del bando di selezione;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- c) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

5. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi 3 e 4.

6. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo.

7. Dalla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. L'eventuale accoglimento di istanze di ricusazione dei Commissari produce l'annullamento degli atti della Commissione adottati fino a quel momento.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. In questo caso, la Commissione, fatti salvi gli atti fino ad allora adottati, viene reintegrata con la nomina del supplente, secondo l'ordine proposto dal Consiglio della Struttura primaria.

11. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua diversa dall'italiano.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza, qualità e rilevanza delle pubblicazioni indicate in riferimento all'attività oggetto dell'incarico;
 - d) colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché a valutare le conoscenze linguistiche eventualmente richieste.
5. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua il presidente e il segretario e determina le modalità per la valutazione dei candidati e l'attribuzione dei punteggi per ciascuna voce di cui al comma 4.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri, procede collegialmente all'espressione di un giudizio, per ciascuna voce di cui al comma 4, lettere a), b) e c) del presente articolo, e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti alle voci di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione, all'esito del colloquio, attribuisce il relativo punteggio e, conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto di tutti i punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
11. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 9 – Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a trenta giorni.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Con il decreto di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della selezione.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 4, su proposta del Responsabile scientifico e delibera del Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, a condizione che sia garantita la copertura finanziaria per il periodo eccedente la durata del conferimento originario.

Art. 10 – Stipula del contratto di lavoro

1. Entro quindici giorni dal decreto di dichiarazione del vincitore, all'interessato è inviata la convocazione per stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
2. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
4. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il programma di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - d) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate le attività da svolgere;
 - e) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - f) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, al termine del contratto, a presentare il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - l) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
5. Al contratto deve essere allegato il programma di ricerca di cui all'art. 4, comma 2, lettera c).

6. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dal Rettore.

Art. 11 – Rapporto di lavoro

1. L'incaricato post-doc svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico ed articola la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca. Le ore destinate alle attività di collaborazione alla didattica non possono superare il limite di 40 ore annue.
2. Con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, entro i quindici giorni successivi alla conclusione del contratto, il titolare dell'incarico post-doc deve presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. La relazione deve essere accompagnata dal giudizio del Responsabile scientifico ed è sottoposta al Consiglio della Struttura primaria.
3. Lo svolgimento di incarichi esterni può avvenire soltanto se autorizzato dal Rettore, previa delibera del Consiglio della Struttura primaria che si esprime, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico esterno con le attività oggetto dell'incarico post-doc. Nel caso di finanziamento dell'incarico post-doc su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
4. Ai titolari di incarichi post-doc è inoltre consentito, con l'autorizzazione del Rettore e previa delibera della Struttura primaria di afferenza, assumere incarichi di insegnamento o di didattica integrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata o altri Atenei, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, limitatamente a insegnamenti o a moduli curriculari, per un numero complessivo di ore di didattica frontale non superiore a 60.
5. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e, per quanto compatibile, dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
7. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Ai titolari di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal d.lgs. 06 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.
9. L'incaricato post-doc può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, CNR o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività, anche assistenziali, funzionali alle attività di ricerca e di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico, previa richiesta del Direttore della Struttura primaria.

Art. 12 – Proroga degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati nel rispetto del vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 e dall'art. 32, comma 1, del presente Regolamento.
2. La proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio della Struttura primaria, nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori, su proposta del responsabile scientifico, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, senza modificare i termini e le condizioni essenziali del contratto originario, fatta eccezione per la durata, che si estende senza soluzione di continuità rispetto al termine inizialmente stabilito.
3. La delibera del Consiglio della Struttura primaria dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione, corredata dall'apposita documentazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. La proroga è disposta con decreto del Rettore.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dal Rettore.

Art. 13 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione sull'attività svolta sia la mancata approvazione da parte del Consiglio della Struttura primaria.
5. Il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a trenta giorni. La retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione di un'intera mensilità. Non si procederà alla suddetta trattenuta quando la rinuncia sia motivata da casi di sopravvenuta incompatibilità per incarichi di qualunque tipo e l'incaricato post-doc abbia comunque tempestivamente comunicato formalmente tale sopravvenienza all'Amministrazione e al Responsabile scientifico, sempreché dal mancato preavviso del recesso anticipato non derivi pregiudizio per l'attività oggetto dell'incarico post-doc o per la posizione e gli interessi dell'Ateneo.

Art. 14 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di altri incarichi post-doc o incarichi di ricerca di cui agli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal d.l. 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - g) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
2. L'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.

Art. 15 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari degli incarichi post-doc è corrisposto, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico definito nella delibera della Struttura primaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera g) in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del MUR del 6 agosto 2025, n. 592.
3. L'importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
4. Il trattamento retributivo annuo lordo, in corso di contratto, anche in caso di proroga dello stesso, non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

5. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
6. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

CAPO II – INCARICHI DI RICERCA (art. 22-ter L. 240/2010)

Art. 16 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e durata massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. I termini massimi di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Art. 17 – Modalità di selezione

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, il conferimento di incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, e un colloquio, ad opera di una commissione giudicatrice.
2. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza –, che prevedano l'assunzione del vincitore con incarico di ricerca.
3. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può attivare anche procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso, secondo le modalità descritte nell'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 18 – Candidati ammissibili

1. Alle procedure di conferimento degli incarichi di ricerca possono partecipare i giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle

candidature, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice, conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Non possono partecipare procedure di conferimento degli incarichi di ricerca:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore afferente alla Struttura primaria che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione o di manifestazione di interesse, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Attivazione delle procedure

1. L'attivazione degli incarichi di ricerca e l'avvio delle relative procedure avvengono con delibera del Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, su proposta del Responsabile scientifico, previa verifica, da parte dei competenti uffici della Struttura primaria, della copertura finanziaria e della coerenza della richiesta alla normativa vigente in materia, alla disciplina specifica del contratto/convenzione/progetto di ricerca di riferimento e al relativo piano di spesa, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.

2. La delibera di attivazione deve specificare:

- a) il numero di posti per i quali viene attivata la procedura;
- b) la durata temporale dell'incarico e la esplicita previsione dell'eventuale proroga, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- c) il programma di ricerca (titolo e breve descrizione);
- d) il Responsabile scientifico;
- e) il Gruppo scientifico-disciplinare e uno o più Settori scientifico-disciplinari di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca;
- f) la Struttura primaria e la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo;
- i) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, compreso tra 2 e 4, e gli eventuali altri titoli che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- l) le modalità di selezione con riferimento all'art. 17 del presente Regolamento;
- m) in caso di procedure selettive di cui all'art. 17, comma 1, il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione riportato all'art. 22, comma 5, per un totale complessivo di 100 punti, di cui da 60 a 80 destinati alla valutazione del colloquio;
- n) le conoscenze linguistiche eventualmente richieste.

Art. 20 – Procedure selettive (ai sensi dell’art. 17, comma 1)

1. Le procedure selettive hanno avvio mediante l’emanazione di un bando pubblico di selezione.
2. Il bando di selezione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 19, comma 2:
 - a) le modalità e il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio, le modalità ed eventualmente la data e l’ora di svolgimento dello stesso;
 - c) il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo, con l’indicazione dell’importo retributivo annuo lordo dell’incaricato di ricerca.
2. Il bando di selezione viene emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Ateneo ed è pubblicizzato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e sul Portale dell’Unione Europea.
3. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata in trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull’Albo ufficiale di Ateneo.
4. Per motivate esigenze, rese evidenti nel decreto di emanazione, il bando può prevedere un diverso termine temporale per la presentazione della domanda, nonché per i tempi riservati allo svolgimento delle selezioni e al termine del procedimento.

Art. 21 – Commissione giudicatrice

1. Per l’esplicitamento delle procedure selettive è nominata una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, garantendo, di norma, un’adeguata rappresentanza di genere. Almeno uno dei componenti deve essere inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall’apposito Decreto Ministeriale.
3. Il Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, su proposta del Responsabile scientifico, designa i componenti della Commissione giudicatrice. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Struttura primaria delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con i temi di ricerca oggetto del bando. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i quindici giorni successivi a tale termine.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte della Commissione giudicatrice:
- a) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'anno accademico precedente alla data di emanazione del bando di selezione;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
6. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi 4 e 5.
7. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
8. Dalla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. L'eventuale accoglimento di istanze di ricusazione dei Commissari produce l'annullamento degli atti della Commissione adottati fino a quel momento.
9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
10. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
11. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. In questo caso, la Commissione, fatti salvi gli atti fino ad allora adottati, viene reintegrata con la nomina del supplente, secondo l'ordine proposto dal Consiglio della Struttura primaria.
12. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 22 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta ad accertare il possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua diversa dall'italiano.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente dalla Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico, attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, eventualmente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza, qualità e rilevanza della tesi e delle pubblicazioni indicate in riferimento all'attività oggetto dell'incarico;
 - c) colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché a valutare le conoscenze linguistiche eventualmente richieste.
5. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua il presidente e il segretario e determina le modalità per la valutazione dei candidati e l'attribuzione dei punteggi.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione di un giudizio per ciascuna voce di cui al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione, all'esito del colloquio, attribuisce il relativo punteggio e, conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto di tutti i punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
11. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 23 – Termine del procedimento (selezione ai sensi dell'art. 17, comma 1)

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a trenta giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro quindici giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Con il decreto di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della selezione.
4. La validità delle graduatorie di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.

5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorimento della graduatoria entro i termini del comma 4, su proposta del Responsabile scientifico e delibera del Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, a condizione che sia garantita la copertura finanziaria per il periodo eccedente la durata del conferimento originario.

Art. 24 – Procedure di conferimento diretto (ai sensi dell’art. 17, comma 3)

1. Le procedure di conferimento diretto hanno avvio mediante avvisi pubblici di manifestazione di interesse.
2. L'avviso di manifestazione di interesse deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 19, comma 2:
 - a) le modalità e il termine di presentazione della manifestazione di interesse;
 - b) i criteri secondo i quali saranno individuati i candidati idonei;
 - c) la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio, le modalità ed eventualmente la data e l'ora di svolgimento dello stesso;
 - d) il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo, con l'indicazione dell'importo retributivo annuo lordo dell'incaricato di ricerca.
3. L'avviso di manifestazione di interesse è emanato con decreto del Direttore della Struttura primaria ed è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina web della Struttura primaria. I termini di pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse sono di almeno quindici giorni.
4. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile scientifico e potrà essere integrata da eventuale colloquio. Per ciascun incarico il Responsabile scientifico individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, secondo i criteri precedentemente determinati, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo e seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi e le motivazioni delle scelte effettuate sono inseriti in apposita relazione.
5. Il Responsabile scientifico dovrà concludere il processo di valutazione delle manifestazioni di interesse entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, a lui trasmesse dal competente ufficio della Struttura primaria. Sulla base di una richiesta motivata, il Direttore della Struttura primaria può concedere una proroga fino a trenta giorni.
6. L'esclusione dalla procedura di conferimento diretto è disposta con motivato decreto del Direttore della Struttura primaria e notificata all'interessato.
7. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore della Struttura primaria. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina web della Struttura primaria.
8. Il decreto di approvazione degli atti, comprensivo della graduatoria di merito, dovrà esser trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto, entro trenta giorni dalla consegna della relazione di valutazione da parte del Responsabile scientifico.
9. Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi 5 e 8, la procedura di conferimento diretto verrà revocata.

10. La validità delle graduatorie di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.
11. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 10, su proposta del Responsabile scientifico e delibera del Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ricercatori, a condizione che sia garantita la copertura finanziaria per il periodo eccedente la durata del conferimento originario.

Art. 25 – Stipula del contratto di lavoro

1. Entro quindici giorni dal decreto di dichiarazione del vincitore, all'interessato è inviata la convocazione per stipulare il contratto individuale di diritto privato di conferimento dell'incarico di ricerca.
2. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
4. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) le attività oggetto dell'incarico di ricerca;
 - d) il Responsabile scientifico
 - e) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate le attività da svolgere;
 - f) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - g) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato di ricerca è tenuto, al termine del contratto, a presentare il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - l) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - m) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
5. Al contratto deve essere allegato il programma di ricerca di cui all'art. 19, comma 2, lettera c).
6. Il contratto è sottoscritto dall'incaricato di ricerca e dal Rettore.

Art. 26 – Rapporto di lavoro

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di assistenza alla ricerca oggetto dell'incarico, sotto la supervisione del Responsabile scientifico.

2. Alla conclusione del contratto, ed entro i quindici giorni successivi, il titolare dell'incarico di ricerca deve presentare una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati raggiunti. La relazione deve essere accompagnata dal giudizio del Responsabile scientifico ed è sottoposta al Consiglio della Struttura primaria.
3. Gli incarichi di ricerca non configurano un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
4. L'incaricato di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e, per quanto compatibile, dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
6. L'incaricato di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, CNR o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività, anche assistenziali, funzionali alle attività di ricerca oggetto dell'incarico, previa richiesta del Direttore della Struttura primaria.

Art. 27 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Salvo diversa disposizione contenuta negli specifici bandi di finanziamento, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati o rinnovati nel rispetto del vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 4 e dall'art. 32, comma 1, del presente Regolamento.
2. La proroga determina un prolungamento della durata del rapporto già in essere per la prosecuzione del progetto di ricerca, senza modificarne i termini e le condizioni essenziali, fatta eccezione per la durata, che si estende senza soluzione di continuità rispetto al termine inizialmente stabilito. La proroga è automatica nei casi di astensione obbligatoria per maternità; è facoltativa in caso di sospensione superiore a trenta giorni per malattia prolungata, congedo parentale o infortunio derivante dall'attività, debitamente certificati, nel rispetto dei limiti imposti dalla fonte di finanziamento su cui grava il costo.
3. Il rinnovo comporta l'instaurarsi di un nuovo rapporto, per la prosecuzione del progetto di ricerca, anche non continuativo, ai termini e alle condizioni originarie eccetto che, eventualmente, per il trattamento economico in modo che vengano soddisfatte le condizioni di cui all'art 31, comma 2, del presente regolamento.
4. La proroga e il rinnovo dell'incarico di ricerca sono deliberati, su esplicita richiesta del Responsabile scientifico, dal Consiglio della Struttura primaria nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori, previa valutazione positiva dell'attività svolta dall'incaricato e verifica della effettiva disponibilità della copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli di legge e dei limiti imposti dalla fonte di finanziamento su cui grava il costo.
5. La delibera del Consiglio della Struttura primaria dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria e dovrà essere trasmessa agli uffici competenti, corredata dall'apposita documentazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. La

proroga e il rinnovo sono disposti con decreto del Rettore o, nei casi di conferimento diretto di cui all'art. 17, comma 3, dal Direttore della Struttura primaria.

6. La proroga e il rinnovo del contratto di lavoro sono sottoscritti dall'incaricato di ricerca e dal Rettore.

Art. 28 – Sospensione dell'incarico di ricerca

1. L'attività dell'incarico di ricerca è sospesa per il periodo di astensione obbligatoria per maternità. L'incarico è prorogato per un periodo pari alla sospensione, fermo restando l'importo dell'incarico di ricerca determinato nel contratto.
2. Per periodi di assenza superiori a trenta giorni consecutivi dovuti a malattia, infortunio, congedo parentale e gravi motivi familiari, debitamente certificati, l'attività e la retribuzione dell'incarico di ricerca sono sospesi. È prevista la possibilità di prorogare il termine dell'incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che il Responsabile scientifico confermi il perdurare dell'interesse scientifico. Laddove il periodo di sospensione sopra indicato sia tale, ad insindacabile giudizio del Responsabile scientifico, da pregiudicare l'assolvimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, si procederà alla risoluzione del contratto relativo all'incarico di ricerca, su indicazione del Direttore della Struttura primaria.
3. Fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'Ateneo può recedere dal contratto in caso di sospensione dello stesso per un periodo superiore a un sesto della durata dell'incarico.

Art. 29 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione sull'attività svolta sia la valutazione negativa da parte del Consiglio della Struttura primaria.
5. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. La retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione di un'intera mensilità. Non si procederà alla suddetta trattenuta quando la rinuncia sia motivata da casi di sopravvenuta incompatibilità per incarichi di qualunque tipo e l'incaricato abbia comunque tempestivamente comunicato formalmente tale sopravvenienza all'Amministrazione e al Responsabile scientifico, sempreché dal mancato preavviso del recesso anticipato non derivi pregiudizio per l'attività oggetto dell'incarico di ricerca o per la posizione e gli interessi dell'Ateneo.

Art. 30 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con:
 - a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-Septies, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di incarichi post-doc o altri incarichi di ricerca di cui agli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal d.l. 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - g) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati.
2. L'incarico di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
7. Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico. Tali attività risultano incompatibili con l'incarico nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
8. Il titolare dell'incarico di ricerca può altresì assumere incarichi di insegnamento o di didattica integrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata o altri Atenei, ai sensi dell'art. 23, comma 2- della legge 240/2010, limitatamente a insegnamenti o a moduli curriculari, per un numero complessivo di ore di didattica frontale non superiore a 60, previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 31 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari degli incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico definito nella delibera della Struttura primaria di cui all'art. 19, comma 2, lettera g) in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del MUR del 6 agosto 2025, n. 592, il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui (costo totale a carico del progetto € 27.754,43 comprensivi di oneri a carico dell'Amministrazione), soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. L'adeguamento FOI si applica anche in caso di rinnovo.
3. L'importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
4. Il trattamento retributivo annuo lordo, in corso di contratto, anche in caso di proroga dello stesso, non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
5. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.
6. In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. In materia di congedo per malattia si applica l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
9. L'Ateneo provvede, con oneri a carico dei titolari degli incaricati di ricerca, alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32 – Durata e limiti di spesa

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 30 dicembre 2010, n. 240), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 30 dicembre 2010, n. 240) e di contratti da ricercatore a tempo determinato (art. 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente dal 30 giugno 2022), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, per le Università la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui agli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di

entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 33 – Proprietà intellettuale

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali gli incaricati post-doc e gli incaricati possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è inoltre titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.
3. Per qualunque altra disposizione relativa alla titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda alle norme vigenti e ai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, acquisiti sulla base delle procedure di cui al presente Regolamento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto contemplato nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 – GDPR. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dall'interessato saranno oggetto di trattamento, sia con l'ausilio di strumenti elettronici e sistemi informatici sia in modalità cartacea, al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti.
2. I dati personali in oggetto saranno comunicati a tutte le persone fisiche assegnate agli Uffici dell'Ateneo e dei Dipartimenti (i soggetti autorizzati al trattamento dei dati - Artt. 4 § 10, 29 e 32 § 4, Regolamento UE 2016/679) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento.
3. L'interessato, con la sottoscrizione del rapporto di lavoro di cui al presente Regolamento, è autorizzato a sua volta, ai sensi degli artt. 4 § 10, 29 e 32 § 4, Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali inerenti alla propria attività.
4. Per ogni ulteriore informazione utile per esercitare i propri diritti, ai sensi dell'art. 16 e ss. del Regolamento UE 2016/679, si rimanda all'informativa consultabile sul sito web di Ateneo.

Art. 35 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.